



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

*Ministero dello Sviluppo Economico*

*Ministero dei Trasporti*

*Ministero delle Infrastrutture*

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

*Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Regione Campania*

*Regione Toscana*

*Regione Campania*

*Provincia di Livorno*

*Provincia di Napoli*

*Autorità Portuale di Piombino*

*Autorità Portuale di Napoli*

*Comune di Piombino*

*Comune di Napoli*

*Circondario Val di Cornia*

*Bagnolifutura S.p.A.*

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

**“Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri  
presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale  
di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio”**

*21 dicembre 2007*

## **“PREMESSE”**

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.i.m., recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;

VISTA il decreto legge 18 maggio 2006, n. 281 – convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006, che ha previsto la nuova denominazione del Dicastero di cui al punto precedente in “Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2006)" e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

VISTO l'art. 3 comma 13 del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito nella Legge 26 giugno 1990, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 19 del 4 aprile 2003, concernente "Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n.468 recante Programma Nazionale di

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i., che, tra l'altro, detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro n. 32538, emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più Amministrazioni;

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della Legge n. 662/1996;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica", come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la Delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 recante "Accordi di Programma Quadro. Modifica scheda – intervento" di cui alla delibera n. 44 del 2000 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro, dettando i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., recante il "Riordino della legislazione in materia portuale", che ha istituito l'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 20 marzo 1996 che ha istituito l'Autorità Portuale di Piombino;

CONSIDERATO che la Società Bagnolifutura S.p.A. ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO l'articolo 1, commi 996 e 997 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 10 gennaio 2000, con il quale è stato approvato il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino", che comprende, altresì, il porto di Piombino già ricadente nelle aree eleggibili ai sensi della legge n. 181/89;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 7 aprile 2006 con il quale è stato approvato l'ampliamento del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino";

VISTA la legge Regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25, recante "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

VISTA la legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, recante "Norme per il governo del territorio";

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana 28 luglio 1998, n. 265;

VISTO il Piano Generale dei Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, che recepisce il Progetto Europeo Autostrade del Mare inserito nel

Piano generale delle Reti Trans-European Network-Transport (TEN-T) con l'obiettivo di dare maggior impulso alle reti di trasporto marittime;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2005 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministero delle Attività Produttive, dalla Regione Toscana, dalle Amministrazioni locali interessate, nonché dai rappresentanti delle principali imprese insediate nel sito di Piombino per valutare gli interventi infrastrutturali, quelli di bonifica e di sviluppo industriale prevedendo, tra l'altro, azioni per lo sviluppo portuale in relazione all'attuazione del programma "Autostrade del Mare" con l'adeguamento delle infrastrutture viarie di accesso;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Attività Produttive, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, il Circondario della Val di Cornia, e l'Autorità Portuale di Piombino si sono impegnati nel citato Protocollo d'Intesa 11 aprile 2005 a sviluppare azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale, portuale e la riqualificazione del territorio di Piombino;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel "*Programma di Azioni*" di cui all'articolo 2 del citato Protocollo d'Intesa, vengono individuati: la rilocalizzazione del "Cantiere Siderco", la riqualificazione dell'area Città Futura, lo spostamento dei Carbonili, interventi specifici per il contenimento delle emissioni acustiche ed interventi mirati per l'utilizzo della risorsa idrica;

CONSIDERATO che l'insieme di tali interventi tendono non solo a rimuovere situazioni di compromissione ambientale, ma mirano a realizzare condizioni di sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che tali interventi dovranno essere accompagnati da azioni volte al recupero e alla valorizzazione degli arenili e delle aree di pregio naturalistico presenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sono impegnati per assicurare la bonifica del sito di

interesse nazionale di Piombino;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Piombino ha adottato le linee guida per la redazione del nuovo il Piano Regolatore Portuale, che contiene le previsioni di sviluppo dello scalo mediante la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione necessari e prevede specificamente gli interventi di bonifica delle aree portuali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture previste;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Piombino intende realizzare gli interventi portuali previsti nella variante al Piano Regolatore Portuale già approvato, denominata Variante II, che consistono nel rimarginamento dell'area ricompresa nello specchio d'acqua portuale con la creazione, attraverso il 1° banchinamento, di una superficie portuale di ha 1,94 e di una volumetria di mc 103.500 e, attraverso il 2° banchinamento, di una superficie portuale di ha 3,32 e di una volumetria di mc 218.500, per una superficie complessiva di ha 5,26 ed una volumetria complessiva di mc 322.000;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Piombino sta procedendo, sempre nell'ambito della Variante II al Piano Regolatore Portuale, alla realizzazione di due vasche di raccolta (1° e 2° vasca), con la creazione di una volumetria di mc 1.970.000 all'interno delle quali è previsto il refluento di sedimenti dragati nello stesso ambito portuale;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Piombino, in attuazione delle stesse previsioni contenute nella Variante II al Piano Regolatore Portuale, intende procedere alla ripermetrazione di tali due vasche di raccolta, sulla base delle disposizioni dettate dalla normativa ambientale, con la creazione di una volumetria aggiuntiva di mc 1.150.000, per un totale di 3.120.000 mc disponibili;

CONSIDERATO che le verifiche del fabbisogno avviate dall'Autorità Portuale portano a realizzare un'altra vasca di raccolta (3° vasca) che renderà disponibile una ulteriore volumetria di circa 3.475.000 mc;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna ad acquisire parere definitivo dalla Commissione di Valutazione

di Impatto Ambientale sul progetto che verrà presentato dall’Autorità Portuale di Piombino, per la ripermetrazione delle vasche di raccolta, di variazione della qualità del materiale di riempimento, nonché di realizzazione della nuova vasca di raccolta, nella settimana successiva alla scadenza del termine ultimo entro il quale formulare osservazioni o pareri da parte della collettività sull’opera soggetta a VIA, ai sensi dell’articolo 6, comma 9 della legge 349/86;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi di cui sopra, relativamente alle nuove aree da destinare alla ripermetrazione delle vasche di raccolta e alla realizzazione della nuova vasca (3° vasca), è prevista su spazi ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità Portuale, all’interno della perimetrazione del S.I.N. di Piombino ed al di fuori di quanto definito “ambito portuale” dalla Circolare sull’applicazione delle “Linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali” emanata nel giugno 2004 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dallo stesso decreto di approvazione della Variante II al Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino;

CONSIDERATO altresì che le opere di contenimento di che trattasi, rappresentano volumi tecnici connessi alla MISE e bonifica dei sedimenti e dei materiali di bonifica provenienti dai S.I.N. di Piombino e di Bagnoli – Coroglio e che pertanto non contrastano con la pianificazione urbanistica vigente;

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale di Piombino, per soddisfare la crescente domanda di traffico passeggeri e merci e sostenere lo sviluppo economico locale, intende presentare, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, il progetto di una nuova variante al Piano Regolatore Portuale che consenta la trasformazione in banchine delle tre vasche di raccolta sopra illustrate;

CONSIDERATO che, ai fini del conseguimento del suddetto obiettivo, tutte le Amministrazioni firmatarie si impegnano, ai sensi dell’articolo 6 del presente Accordo, ad effettuare le istruttorie di competenza adottando tutte le procedure di snellimento e di accelerazione possibili;

ATTESO che qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui dall’art. 1, comma 996,



punto 11 *quater* (ultimo periodo) della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità Portuale di Piombino, formalizzeranno il progetto di realizzazione della vasche con l’impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente al loro esercizio, l’utilizzo dell’area;

CONSIDERATO che le attività di caratterizzazione per la messa in sicurezza e la bonifica realizzata dall’Autorità Portuale di Piombino hanno evidenziato uno stato di qualità ambientale particolarmente compromesso, evidente conseguenza di un inquinamento intenso sia pregresso che attuale dovuto principalmente a metalli pesanti ed elementi in tracce, idrocarburi pesanti, IPA e PCB;

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale di Piombino ha in corso di attuazione il piano di caratterizzazione delle aree a mare comprese nel sito di interesse nazionale;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati di caratterizzazione esistenti, l’ICRAM ha predisposto il Progetto preliminare di bonifica dell’area portuale di Piombino inclusa nel perimetro del sito di interesse nazionale, presentato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 23 marzo 2006 e approvato nella Conferenza dei Servizi decisoria del 28 aprile 2006;

CONSIDERATO che i sedimenti da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza aventi caratteristiche tali da essere classificati come “pericolosi” sono pari a 230.000 mc;

ATTESO che il Comune di Piombino controlla la Società Tecnologie Ambientali Pulite (TAP) SpA, che ha come oggetto sociale interventi progettuali e gestionali nel settore dei rifiuti ed, in particolare, il loro recupero e riutilizzo, nonché interventi nel settore delle bonifiche;

CONSIDERATO che i sedimenti da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza e/o bonifica aventi caratteristiche tali da essere classificati come “non pericolosi” sono pari a 573.000 mc;

CONSIDERATO infine che, oltre all’attuazione degli interventi di messa in sicurezza

e di bonifica, l’Autorità Portuale di Piombino ha in previsione l’escavo, per ragioni di portualità e navigazione, di ulteriori 2.816.000 mc di sedimenti, di cui circa 175.500 mc possono essere destinati ad interventi di ripascimento di arenili con analoghe caratteristiche qualitative;

CONSIDERATO che la realizzazione del sistema delle tre vasche di raccolta rende disponibili volumi che consentono, oltre che il refluento dei sedimenti da asportare dai fondali del Porto di Piombino per ragioni di messa in sicurezza, bonifica e portualità, anche il refluento di ulteriori quantitativi di materiali “non pericolosi”;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla realizzazione di un sistema di marginamento e di captazione delle acque piovane e di falda inquinate lungo l’intero sviluppo costiero del sito di bonifica di interesse nazionale al fine di evitare il loro deflusso in mare;

CONSIDERATO che, al fine di dare avvio agli interventi di cui al punto precedente, è stato sottoscritto in data 28 maggio 2007, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, l’ARPAT, ICRAM, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e Autorità Portuale di Piombino, l’Accordo di Programma “Per la bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di PIOMBINO (LI)”;

CONSIDERATO che la realizzazione del sistema di marginamento, come pure la messa in sicurezza d’emergenza e la bonifica, devono gravare sui soggetti inquinatori diretti o indiretti, compresi i titolari di aree che presentano contaminazione della falda;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è attivato per imporre ai soggetti obbligati l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica nonché per la determinazione del danno ambientale;

CONSIDERATO che la realizzazione dei marginamenti delle aree a terra costituisce un elemento essenziale per impedire la fuoriuscita delle acque di falda inquinate

nell'ambiente marino antistante;

CONSIDERATO che l'Amministrazione supporterà un onere di €71.000.000,00 per opere di banchinamento previste nella Variante II al Piano Regolatore Portuale e che parte di tale onere, stimato in € 34.000.000,00, rappresenta l'incidenza del costo del marginamento con funzioni di messa in sicurezza d'emergenza ambientale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione supporterà un onere di €19.800.000,00 per opere di retromarginamento delle vasche di raccolta previste nella Variante II al Piano Regolatore Portuale e che tali opere rappresentano il marginamento delle aree a terra con funzioni di messa in sicurezza d'emergenza ambientale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione supporterà un onere di €6.700.000,00 per la messa in sicurezza d'emergenza dei sedimenti "pericolosi" presenti nel Porto di Piombino;

CONSIDERATO che l'Amministrazione procederà mediante anticipazione, salva la ripetizione a carico dei soggetti obbligati della somma complessiva di € 60.500.000,00 (somma determinata da: € 34.000.000,00 per la quota di marginamento dovuta a fini ambientali; €19.800.000,00 per il retromarginamento a fini ambientali; € 6.700.000,00 per la messa in sicurezza d'emergenza dei sedimenti pericolosi oggetto di dragaggio);

CONSIDERATO che gli interventi per la messa in sicurezza della falda e per la realizzazione delle vasche di raccolta realizzano le condizioni tecniche previste dall'articolo 5 comma 11 quater della Legge 25 gennaio 1994, n. 84, così come integrato dall'articolo 1 comma 996 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma comprende la bonifica, da parte del Comune di Piombino, di aree pubbliche quali l'ambito "Città Futura" e la "discarica Poggio ai Venti";

CONSIDERATO che la bonifica di aree pubbliche è stata specificatamente prevista nel Protocollo d'Intesa sottoscritto l'11 aprile 2005, con l'attribuzione al Comune di Piombino della somma di €13.500.000 assegnati al Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare dalla delibera CIPE n. 19/2004;

VISTA la nota del 31 luglio 2007 - prot. GAB/2007/8857/A06 - con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiede, tra l'altro, alla Segreteria CIPE il reintegro dell'importo mancante della quota F.3.2 assegnato al Dicastero per il sito di interesse nazionale di Piombino;

CONSIDERATO che il Comune di Piombino con nota del 15 gennaio 2007, facendo riferimento alle risorse previste nel sopra citato Protocollo d'Intesa, ha chiesto la rapida definizione di un Accordo di Programma finalizzato ad utilizzare le risorse stanziare per la realizzazione della bonifica di aree pubbliche;

CONSIDERATO che nello stesso Protocollo si è convenuto di adeguare le infrastrutture viarie di accesso al porto;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una viabilità sostenibile per l'accesso all'area portuale di Piombino, a partire dalla località Montegemoli nel comune di Piombino, fino all'interno del porto, al fine di agevolare le operazioni di riqualificazione ambientale programmate e funzionale ad uno sviluppo sostenibile dell'area portuale;

CONSIDERATO che il decreto di compatibilità ambientale Dec/VIA6908 della Variante II° al Piano Regolatore Portuale (PRP) del porto di Piombino, prevede che la realizzazione di tutti gli interventi della terza fase della variante II al PRP è consentita solo a seguito della effettiva ultimazione dei lavori della nuova viabilità di accesso al porto;

ATTESO che tale accessibilità potrà essere garantita attraverso la realizzazione di una strada finalizzata ad agevolare la mobilità locale verso l'area portuale;

VISTA la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20 con la quale vengono stanziati 20.000.000,00 euro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la summenzionata nota del 31 luglio 2007 - prot. GAB/2007/8857/A06 - con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiede, tra l'altro, alla Segreteria CIPE il cambio di destinazione delle risorse originariamente assegnate ad altro intervento, con la delibera CIPE 29 settembre

2004, n. 20, sopra citata;

CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2007, ha acquisito con parere favorevole la nota informativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 luglio 2007, prot. GAB/2007/8857/A06, di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che il Ministero dei Trasporti si è impegnato a reperire risorse finanziarie pari a € 15.000.000,00, funzionali alla realizzazione degli interventi attuativi da realizzare sul Sito di Interesse Nazionale di Piombino;

CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta 22 marzo 2006, con Delibera n. 1 ha assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare € 20.000.000,00 per la “Bonifica delle aree demaniali nel sito di Piombino”;

CONSIDERATO che, per le medesime finalità, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende destinare € 25.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Investimenti (cap. 7090/P);

CONSIDERATO che per le medesime finalità il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende destinare ulteriori € 60.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

CONSIDERATO che la citata delibera CIPE ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 nonché il pertinente allegato finanziario, nel quale – in un’ottica di programmazione unitaria – dispone l’assegnazione di risorse a valere sul Fondo aree Sottoutilizzate (FAS) ad interventi strategici a carattere nazionale sul tema dell’ *“Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo”* (priorità 3);

CONSIDERATO che gli interventi di riqualificazione ambientale nel sito di Piombino - quale Sito di Interesse Nazionale – sono identificabili come interventi strategici di carattere nazionale;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse assegnate dalla suddetta delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174, avverrà attraverso le modalità previste dalla delibera CIPE di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, al fine di

assicurare la massima coerenza programmatica rispetto agli obiettivi di sviluppo e competitività sostenibile definiti nello stesso QSN (*priorità 3 e priorità 7*), in conformità con la strategia di Lisbona e Goteborg;

CONSIDERATO che, pertanto, conseguentemente alla formale ripartizione di tali risorse, il Ministero dell’Ambiente garantirà uno stanziamento di €60.000.000,00 per la completa copertura della seconda annualità degli interventi attuativi (I° fase) previsti nel Porto di Piombino;

VISTA la nota del sindaco di Piombino del 3 luglio 2007, nella quale rappresenta al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare le problematiche in materia di viabilità presenti nel comune di Piombino;

CONSIDERATO che nella medesima nota il sindaco di Piombino chiede di verificare la possibilità di adottare anche per il comune di Piombino - analogamente a quanto già fatto per la città di Napoli con OPCM n. 3566 del 5 marzo 2007 - specifica ordinanza che assegni al Sindaco di Piombino poteri straordinari in materia di traffico;

VISTA la nota dell’Autorità Portuale di Piombino 4 luglio 2007, nella quale chiede al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di verificare la possibilità di conferire con apposita ordinanza al Presidente dell’Autorità Portuale i poteri straordinari necessari alla tempestiva e sicura attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo;

VISTO l’articolo 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha inserito il sito “Napoli Bagnoli-Coroglio” tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 agosto 2001 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2001, che definisce il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Bagnoli-Coroglio”;

VISTA l’Ordinanza 18 marzo 1996 n. 2425 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Regione Campania è stato nominato Commissario Delegato, tra l’altro, per procedere alla bonifica delle discariche non più attive e

delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, anche attraverso l'esecuzione in danno a carico dei soggetti titolari responsabili;

VISTA la Legge 18 novembre 1996, n. 582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni";

CONSIDERATO che l'articolo 1 - comma 14 della legge 18 novembre 1996, n. 582 prevede l'obbligo di procedere all'integrazione del Piano di recupero ambientale per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli;

CONSIDERATO che il piano urbanistico del comune di Napoli prevede il ripristino della morfologia naturale della costa;

CONSIDERATO che il ripristino della morfologia naturale della costa comporta necessariamente la rimozione dalla colmata;

VISTA l'Ordinanza 22 dicembre 2000 n. 3100 (art. 14, comma 1) che accentra sul Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque, le competenze e le relative risorse già stanziare, in merito alla bonifica dei siti contaminati dell'arenile di Bagnoli-Coroglio nonché le competenze relative alla progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa, ivi compresa la rimozione della colmata;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria del 2001), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che all'art. 114, comma 17, assegna al Ministero dell'Ambiente il compito di vigilare per la definizione del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

CONSIDERATO che con Accordo di Programma sottoscritto il 17 luglio 2003 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Campania,

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e bonifiche ex OPCM 2425/96 e s.m.i., il Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Bagnolifutura SpA, sono stati assunti dalle parti impegni per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

CONSIDERATO che, con Decreto Interministeriale del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2003 veniva approvato il Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli predisposto, ai sensi dell'art. 114 comma 17 della Legge numero 388/2000, dalla Bagnolifutura SpA;

VISTO che nel suddetto Piano di Completamento, il cronoprogramma degli interventi prevedeva una tempistica complessiva delle attività, ivi inclusa la rimozione della colmata, di 48 mesi, con conclusione a giugno 2007;

CONSIDERATO che, rispetto agli interventi previsti nel citato Accordo, dai quali derivava un costo complessivo di €151.377.964,00, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avrebbe contribuito con €75.059.174,00, l'Autorità Portuale di Napoli con € 43.997.790,00, il Commissario per l'emergenza bonifiche con € 15.000.000,00 e Bagnolifutura SpA con € 17.321.000,00;

CONSIDERATO che nel citato Accordo - articolo 2, comma 3 - l'Autorità Portuale si impegnava a sostenere i costi per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la trasformazione della darsena di Levante del Porto di Napoli in terminal contenitori;

CONSIDERATO che, sebbene non vi sia alcuna responsabilità dell'Autorità Portuale di Napoli per il mancato rispetto della tempistica di cui al citato Accordo, pur tuttavia il medesimo Accordo - articolo 2, comma 4 - disponeva che in caso di mancato rispetto, da parte dell'Autorità Portuale, della tempistica indicata nel cronoprogramma (conclusione dell'intervento di rimozione della colmata a giugno



2007) per le attività di competenza, il Commissario di Governo si impegnava ad intervenire in sostituzione;

CONSIDERATO che, nelle circostanze di cui al punto precedente, l'allegato finanziario al menzionato Accordo prevedeva, da parte del Commissario di Governo, l'utilizzo dei fondi stanziati a valere sulla legge n. 582/96 - pari a € 12.911.422,47 - e attribuiti al Commissario di Governo medesimo con apposita Ordinanza di Protezione Civile, nonché attivando, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 582/96, le procedure volte a porre le spese di ripristino a carico dei concessionari;

PRESO ATTO che L'Autorità Portuale, per ragioni sia di carattere amministrativo che normativo, subentrate successivamente alla sottoscrizione del citato Accordo, pur avendo acquisito tutte le approvazioni per le operazioni di bonifica, rispettivamente con decreto Interministeriale 21 dicembre 2005 e con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 gennaio 2007, non ha potuto dare avvio al progetto per la realizzazione del Terminal di Levante, la cui realizzazione è propedeutica alla rimozione della colmata di Bagnoli;

PRESO ATTO che l'Autorità Portuale di Napoli in data 22 febbraio 2006 ha presentato istanza di verifica di esclusione VIA e che la Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, esaminata tale istanza con nota del 30 maggio 2007 ha comunicato che il progetto dei Lavori di adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori debba essere invece assoggettato a procedura di V.I.A. nell'ambito di una procedura riferita alle opere in progetto, comprensiva delle destinazioni d'uso previste e delle previsioni di tutte le necessarie opere connesse;

CONSIDERATO che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2007, il Sindaco di Napoli è stato nominato, fino al 31 dicembre 2008, Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Città di

Napoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. 3566/07, individua i settori di intervento del Commissario Delegato, stabilendo che esso possa anche avvalersi di non più di due soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato, Sindaco di Napoli, ha individuato con propria ordinanza un quadro organico degli interventi cui l'Ordinanza sopra menzionata si riferisce, comprendendo nel medesimo anche opere ed interventi ascrivibili alla competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO che tra le opere e gli interventi di cui al punto precedente, rientra l'“adeguamento della Nuova Darsena a terminal contenitori”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 12 aprile 2007, con cui il Sindaco di Napoli ha nominato il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Napoli quale Soggetto Attuatore degli interventi attualmente facenti capo all'Autorità Portuale di Napoli e sottoposti al regime dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/07 volta a fronteggiare l'attuale situazione emergenziale nei settori del traffico e della viabilità della Città di Napoli;

ATTESO che l'O.P.C.M. 3566/07 prevede all'articolo 1, comma 4, procedure abbreviate per la V.I.A.

ATTESO che l'Autorità Portuale di Napoli, a seguito della comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, avvenuta con nota del 30 maggio 2007, prot. DSA/2007/0015398, ha inoltrato in data 14 giugno 2007 alla medesima Direzione Generale una istanza di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del DPCM n. 377/1988 e OPCM 5 marzo 2007, n. 3566 per l'“Adeguamento della Darsena di levante a Terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento” ed ha promosso la pubblicazione di rito che è avvenuta sulla stampa nazionale e regionale in data 18 giugno 2007;

CONSIDERATO che nella citata pubblicazione viene prevista la data del 20 luglio

2007, quale termine ultimo entro il quale formulare osservazioni o pareri sull'opera soggetta a Valutazione d'Impatto ambientale;

ATTESO che ad agosto 2006 con provvedimento della Magistratura è stato disposto il divieto di fruizione degli arenili a nord e a sud della colmata a mare di Bagnoli, nonché il divieto di balneazione dello specchio d'acqua antistante detti arenili da attribuire alla presenza di IPA e metalli pesanti nettamente superiori ai limiti tabellari del DM 471/99;

ATTESA l'urgenza di procedere al ripristino della balneazione al fine di risolvere la grave situazione socio-sanitaria in atto;

CONSIDERATO che il Commissario delegato è impegnato nella realizzazione degli interventi di bonifica con misure di messa in sicurezza previsti nel "*Progetto preliminare e definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza degli arenili di Bagnoli-Coroglio*" che prevede, tra l'altro, la rimozione di circa 40.000 mc di sabbie inquinate non pericolose;

CONSIDERATO che a valle degli interventi di messa in sicurezza di emergenza degli arenili il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche dovrà assicurare la bonifica dei sedimenti inquinati presenti su fondali marini della fascia marina/costiero antistante il sito di interesse nazionale di Bagnoli;

CONSIDERATO che la rimozione della colmata a mare rappresenta un intervento propedeutico alla bonifica dei fondali dell'area marina antistante nonché al ripristino della morfologia naturale della linea di costa;

VISTA l'urgenza di assicurare il ripristino della balneazione, il Commissario di governo per l'emergenza bonifiche ha dato incarico di predisporre uno Studio di Fattibilità, finalizzato ad individuare – sentiti tutti gli attori coinvolti nel processo – l'ipotesi progettuale che consentisse la massima compressione dei tempi di rimozione della colmata e di bonifica dei sedimenti, in una logica di minimizzazione dei costi e di ottimizzazione dei processi;

CONSIDERATO che lo Studio di Fattibilità – consegnato in data 15 febbraio 2007 e sottoposto ad integrazioni nel corso dei mesi di marzo e aprile 2007 – ha

individuato come soluzione ottimale il conferimento sia dei materiali costituenti la colmata che dei sedimenti dragati, a Piombino;

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale di Napoli, nella Relazione Integrativa del progetto “Interventi per trasformare la darsena di levante in terminal contenitori utilizzando i materiali provenienti dalla rimozione della colmata di Bagnoli”, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. 11934 del 6 luglio 2004 – approvata nella Conferenza di Servizi Decisoria del 1° ottobre 2004 – prevedeva un costo complessivo di €40.050.000,00, di cui € 24.000.000,00 per il prelievo del materiale di Bagnoli e il deposito in Darsena;

CONSIDERATO che le attività di rimozione degli hot spot e di smantellamento sono comunque necessarie anche nella prospettiva del riutilizzo degli stessi materiali della colmata di Bagnoli a Piombino e che i costi di eliminazione degli hot spot e di smantellamento della colmata di Bagnoli, calcolati dall’Autorità Portuale di Napoli, possono essere utilizzati come base per la previsione della spesa da sopportare in caso siano destinati al riempimento delle vasche di raccolta di Piombino;

CONSIDERATO il documento generale “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino – costiera prospiciente il litorale dal fiume Garigliano a Sant’Agnello”, predisposto da ICRAM, approvato con prescrizioni, ex. 14 della legge 241/90, dalla Conferenza dei servizi decisoria del 15 aprile 2003;

CONSIDERATO il “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Bagnoli Coroglio”, predisposto da ICRAM ed approvato senza prescrizioni dalla Conferenza dei servizi decisoria dell’11 novembre 2003;

CONSIDERATO che le attività di caratterizzazione descritte nel suddetto piano sono state eseguite dall’ICRAM in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli;

CONSIDERATA la caratterizzazione integrativa sull’arenile Nord eseguita da ICRAM su richiesta del Commissario di Governo per le Bonifiche nella Regione

Campania nel luglio 2005, alla luce delle criticità riscontrate ed evidenziate dall'ICRAM nel corso delle attività analitiche sui campioni di sedimento prelevati su tale arenile;

VISTO il documento “*Caratterizzazione ambientale dei fondali e degli arenili inclusi nella perimetrazione del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio – Relazione tecnica conclusiva*”, trasmessa da ICRAM con nota prot. n. 9338/05, del 19 ottobre 2005, di cui la Conferenza di Servizi decisoria del 28 febbraio 2006 ha preso atto;

CONSIDERATO che ICRAM ha predisposto il progetto preliminare di bonifica dell'area marina inclusa nel sito di Napoli Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO che i sedimenti da sottoporre ad interventi immediati di messa in sicurezza aventi caratteristiche tali da essere classificati come “pericolosi” sono pari a 27.000 mc;

CONSIDERATO che i sedimenti da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza e/o bonifica aventi caratteristiche tali da essere classificati come “non pericolosi” sono pari a 2.930.000 mc;

CONSIDERATA la suddetta Conferenza dei Servizi decisoria del 28 febbraio 2006 ha richiesto ad ICRAM di presentare un documento in cui vi sia la suddivisione dell'intera area marina da bonificare in lotti;

CONSIDERATA la “Proposta di suddivisione in settori di intervento in attuazione del progetto preliminare di bonifica”, trasmessa da ICRAM con nota del 21 marzo 2006 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al Prot. 6381/QdV/DI del 28 marzo 2006, di cui la Conferenza dei Servizi decisoria del 8 giugno 2006 ha preso atto;

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità prevede il dragaggio immediato dei sedimenti inquinati frontestanti i lidi di Bagnoli, Coroglio e la colmata nonché la bonifica dei sedimenti con la contestuale realizzazione di una scogliera soffolta lungo la stessa, atta ad impedire la contaminazione dei sedimenti bonificati compresi in tale fascia da parte dei sedimenti inquinati presenti all'esterno della medesima fino all'intervento di bonifica previsto successivamente;

CONSIDERATO che tale soluzione comporta l'asportazione di 560.000 mc di sedimenti "non pericolosi", che si aggiungono ai circa 40.000 mc di sabbie inquinate non pericolose provenienti dagli arenili di Bagnoli Coroglio;

CONSIDERATO che a tale volumetria di sedimenti da rimuovere si devono aggiungere circa 160.000 mc di sedimenti "non pericolosi" posti sotto la colmata, per un totale di circa 760.000 mc di sabbie e sedimenti "non pericolosi" da rimuovere prioritariamente;

VISTO il Progetto elaborato dall'Autorità Portuale di Napoli, denominato *"Trasformazione della Darsena di Levante a terminale contenitori utilizzando materiali provenienti dalla rimozione della colmata di Bagnoli"*, ed approvato con Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2005;

CONSIDERATO che il Progetto di cui sopra prevedeva, ai fini della realizzazione del Terminal di Levante, l'utilizzo di circa 1.200.000 di mc;

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra rappresentate, la rimozione della colmata di Bagnoli deve avvenire in anticipo sui tempi previsti dall'Autorità Portuale per la realizzazione del Terminal di Levante;

VISTA la valenza strategica della realizzazione del Terminal di Levante e quindi l'importanza di assicurare nei tempi tecnici/progettuali adeguati, il riempimento della cassa della Darsena di Levante;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato il sito "Napoli Orientale" tra i siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTA l'ordinanza commissariale del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2000, n. 56, che definisce il perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale "Napoli Orientale";

CONSIDERATO il "Documento integrativo al piano di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Orientale", predisposto da ICRAM e di cui la Conferenza dei servizi decisoria del 10 marzo 2005 ha preso atto;

CONSIDERATO che le attività previste dal piano ICRAM sono state eseguite

dall'Istituto CNR per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) di Napoli, su mandato dell'Autorità Portuale di Napoli;

CONSIDERATO che il Progetto preliminare di Bonifica del Porto di Napoli, predisposto da ICRAM ed approvato ex art. 14 della legge 241/90 nella Conferenza dei servizi decisoria del 28 febbraio 2006, stima il quantitativo totale dei sedimenti da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza e di bonifica in circa 4.700.000 mc;

CONSIDERATO che i sedimenti da sottoporre ad interventi immediati di messa in sicurezza aventi caratteristiche tali da essere classificati come "pericolosi" sono pari a 560.000 mc;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla messa in sicurezza d'emergenza dei sedimenti "pericolosi" presenti nell'area portuale di Napoli anche al fine di ridurre considerevolmente il livello di "pericolosità" ambientale dell'area;

CONSIDERATO che l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza dei 560.000 mc di sedimenti "pericolosi" presenti nell'area portuale di Napoli prevede un costo complessivo pari a € 34.720.000,00 (comprensivo del costo di scavo, trasporto, trattamento e successivo refluitamento in vasche di raccolta);

CONSIDERATO che l'intervento, attesa la coerenza programmatica a seguito delle attività istruttorie e condivisa la sua strategicità – quale intervento in sito di interesse nazionale – troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla delibera Cipe 22 dicembre 2006, n. 174 per interventi di interesse nazionale nell'ambito della *priorità 3* del QSN 2007/2013 (quota FAS);

CONSIDERATO che l'assegnazione delle risorse di cui sopra avverrà attraverso le modalità previste dalla delibera CIPE di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 al fine di assicurare la massima coerenza programmatica rispetto agli obiettivi di sviluppo e competitività sostenibile definiti nello stesso QSN (*priorità 3 e priorità 7*), in conformità con la strategia di Lisbona e Goteborg;

CONSIDERATO che, pertanto, conseguentemente alla formale ripartizione di tali risorse, attraverso la suddetta delibera CIPE di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, il Ministero dell’Ambiente garantirà la completa copertura di tale intervento, nell’ambito della seconda annualità della I° fase;

CONSIDERATO che i sedimenti da sottoporre ad interventi di bonifica aventi caratteristiche tali da essere classificati come “non pericolosi” sono pari a 4.140.000 mc;

CONSIDERATO che in alternativa ai materiali provenienti dalla rimozione della colmata di Bagnoli, il quantitativo di materiale necessario alla realizzazione del Terminal di Levante (pari a 1.200.000 mc) può essere ampiamente reperito dai sedimenti “non pericolosi” derivanti dalla bonifica dei fondali del Porto di Napoli;

ATTESA la possibilità di utilizzare per il riempimento della cassa di Levante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 996, punto 11 *quater*, della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), i sedimenti “non pericolosi” rinvenuti dalla bonifica dell’area portuale di Napoli;

ATTESO che qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui dall’art. 1, comma 996, punto 11 *quater* (ultimo periodo) della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità Portuale di Napoli, formalizzeranno il progetto di bonifica del sito di colmata prevedendo l’impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente al loro esercizio, l’utilizzo dell’area;

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale di Napoli, per poter realizzare la colmata della darsena di levante nei tempi di costruzione previsti, dopo che è venuto a mancare il materiale proveniente dalla rimozione della colmata di Bagnoli, provvederà a dragare e refluire solo i sedimenti “non pericolosi” del Porto di Napoli;

ATTESO che tale operazione comporta un incremento dei costi di gestione dei sedimenti rispetto a quelli individuati originariamente, per il prelievo del materiale dalla cassa di colmata di Bagnoli ed il deposito in Darsena;



CONSIDERATO in data 18 giugno 2007 l’Autorità Portuale ha comunicato il costo aggiornato, in complessivi €50.900.000,00, di cui: €27.300.000,00 per il prelievo dei sedimenti dai fondali del Porto di Napoli; €1.000.000,00 per la costruzione di vasche per il deposito provvisorio dei sedimenti da bonificare; € 16.000.000,00 per il trattamento granulometrico dei sedimenti;

CONSIDERATO che il conteggio aggiornato dall’Autorità Portuale ha evidenziato pertanto che l’utilizzo dei sedimenti presenti nel Porto di Napoli per il riempimento della cassa di Levante comporterà un maggiore costo calcolato, allo stato, in €20.300.000,00, al netto di eventuali costi derivanti dalla bonifica e di maggiori costi che dovessero risultare dal progetto esecutivo del dragaggio e conferimento dei sedimenti portuali;

VISTO che tali maggiori oneri sono posti a carico del Commissario di Governo per l’emergenza bonifica e tutela delle acque, a valere sulle risorse pari a € 27.682.089,78 già stanziata a favore della bonifica del sito di interesse nazionale di “Napoli Orientale”, dalla legge 426/98;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha acquisito parere definitivo dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di “adeguamento della Nuova Darsena a Terminal Contenitori” nel Porto di Napoli;

CONSIDERATO che il citato studio di fattibilità per gli interventi a Bagnoli Coroglio, comprensivi della completa rimozione della colmata e della scogliera, della bonifica dei fondali marini dai sedimenti “pericolosi” presenti nell’area antistante il SIN entro e oltre la batimetria di 5 metri, della bonifica dei sedimenti non pericolosi compresi entro la batimetria dei 5 metri, della ricostruzione dell’arenile e della posa della barriera soffolta, prevede un onere finanziario complessivo di €115.600.000,00;

CONSIDERATO che nel suddetto importo viene ricompresa la somma di € 8.600.000,00 da destinare ad opere da realizzare sia nel sito di Bagnoli (€ 3.000.000,00) che nel sito di Piombino (€ 5.600.000,00) per assicurare,

rispettivamente, la logistica per l'imbarco e quella per l'accoglimento dei materiali provenienti dalla rimozione della colmata nonché delle sabbie e dei sedimenti "non pericolosi" provenienti da Bagnoli;

VISTO che tale fabbisogno complessivo è posto a carico: del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per € 50.000.000,00 (a valere sul fondo investimenti); del CIPE per € 50.000.000,00 (a valere sulla premialità ex articolo 1, commi 415 – 416 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) e della Regione Campania per € 15.600.000,00 (a valere sulle risorse stanziare nel POR Campania 2007/2013);

CONSIDERATO che le problematiche sopra rappresentate, legate alla rimozione della colmata nonché alla bonifica dell'area marina antistante il SIN di Bagnoli-Coroglio, hanno richiesto l'individuazione di nuove soluzioni tecnico/procedurali, determinando la necessità di aggiornamento dell'Accordo di Programma sottoscritto il 17 luglio 2003 di cui ai punti precedenti;

ATTESO che a tal fine in data 5 luglio 2007 è stato stipulato un nuovo Accordo di Programma tra i medesimi soggetti istituzionali che sottoscrissero il precedente del 2003, richiamando le soluzioni tecnico/procedurali oggetto del presente Accordo di Programma Quadro;

ATTESO che l'esecutorietà del citato Accordo di Programma soggiace – per l'interdipendenza tra le azioni previste nei due strumenti di programmazione – alla sottoscrizione del presente APQ;

VISTO il progetto definitivo della "*Variante al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli*", e le "*Note integrative a seguito delle osservazioni ricevute nella Conferenza di Servizi del 24/10/2006*", approvati con Decreto Ministeriale del 24 novembre 2006, con i quali la Bagnolifutura S.p.A. si è impegnata nella realizzazione di un diaframma plastico a monte idrogeologico della colmata – per un importo di € 8.500.000,00 – finalizzato ad impedire la diffusione a mare della contaminazione presente nelle acque sotterranee;

CONSIDERATO che il finanziamento del diaframma plastico viene assicurato dalla medesima Bagnolifutura S.p.A. a valere sulle risorse stanziare dalla legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) per l'attuazione del "*Piano di completamento della bonifica e del risanamento ambientale di Bagnoli*", disposto da specifico Accordo di Programma di cui alle premesse, sottoscritto in data 5 luglio 2007;

CONSIDERATO che gli interventi di cui ai punti precedenti sono sinergici e funzionali agli interventi di bonifica degli arenili a nord e a sud dell'area di colmata e dei tratti di barriera fisica ad essi collegati;

ATTESO che il citato Accordo di Programma pone a carico della Regione Campania il finanziamento dell'operazione di bonifica degli arenili, ivi compreso il trasporto e il conferimento a Piombino delle sabbie derivanti dalla bonifica, pari a 15.483.503,00 euro, e che la Regione Campania vi provvede a valere sulle risorse del POR Campania 2000/2006, misura 1.8, messe a disposizione nell'ambito della Convezione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania e Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela della acque, sottoscritta il 17 febbraio 2005 ed approvata con DGR n. 340 del 4 marzo 2005;

ATTESO che la bonifica delle aree marine dalla presenza di sedimenti inquinati rappresenta un problema diffuso che interessa numerosi siti inquinati di interesse nazionale;

CONSIDERATA l'importanza di individuare – anche attraverso la necessaria sperimentazione – nuove tecniche e tecnologie di trattamento e gestione dei sedimenti inquinati;

CONSIDERATA la volontà da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca di sviluppare, mediante Enti di ricerca vigilati dallo stesso ed in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che già si avvale a tal fine di ICRAM, progetti di sperimentazione volti a definire tecniche innovative nel settore della gestione dei sedimenti, individuando i siti di interesse

nazionale oggetto del presente Accordo di Programma Quadro quali siti pilota;

CONSIDERATO che il recupero ambientale, sociale e lo sviluppo economico delle aree del Paese per le quali si pone la necessità di bonifica, non possono essere perseguiti se non attraverso misure che garantiscano gli obiettivi ambientali essenziali e che siano idonee a favorire il reinsediamento delle popolazioni attive, quale elemento fondamentale per il recupero socio economico delle aree, da perseguire attraverso la reindustrializzazione delle stesse;

CONSIDERATO che il presente Accordo rappresenta parte integrante della più ampia intesa ad oggi in corso di definizione e che comprende le bonifiche del SIN di Piombino nonché contestualmente il piano industriale delle imprese insediate;

CONSIDERATO che tale piano consentirà l'impiego e l'assunzione di nuova forza lavoro ed il rilancio economico dei territori coinvolti nelle iniziative previste dal presente Accordo, attraverso la realizzazione di impianti di moderna concezione, in grado di garantire elevate performance ambientali, per migliorare l'accettabilità dell'insediamento produttivo;

CONSIDERATO che l'operatività del presente Accordo di Programma Quadro, soggiace, laddove non espressamente disposto, alle pertinenti procedure di approvazione rilasciate nelle relative sedi istituzionali.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **TRA**

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

il Ministero dei Trasporti

il Ministero dello Sviluppo Economico

il Ministero delle Infrastrutture

il Ministero dell'Università e della Ricerca  
il Commissario per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Regione  
Campania  
la Regione Toscana  
la Regione Campania  
la Provincia di Livorno  
la Provincia di Napoli  
l'Autorità Portuale di Piombino  
l'Autorità Portuale di Napoli  
il Comune di Piombino  
il Comune di Napoli  
il Circondario della Val di Cornia  
la Bagnolifutura S.p.A. (di seguito le Parti)

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, stipulano il presente:

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

### **Articolo 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.
2. La sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro determina l'esecutorietà dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 5 luglio 2007, di cui

alle premesse, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo Accordo.

3. Il presente Accordo di Programma Quadro modifica quanto disposto dall'articolo 4 – comma 4 – dell'Accordo di Programma di cui al comma precedente.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo si inserisce nella strategia nazionale per il recupero economico produttivo in coerenza con il Quadro Strategico economico Nazionale 2007-2013.

2. Gli obiettivi di reindustrializzazione e di bonifica dei siti sono perseguiti in modo congiunto, garantendo l'adeguata informazione e partecipazione del pubblico.

3. L'Accordo ha ad oggetto il programma di interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree marino costiere che rientrano nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale di Piombino, Napoli Bagnoli-Coroglio nonché di Napoli Orientale, funzionali a programmi di sviluppo sostenibile, capaci di incidere positivamente sull'ambiente e sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

4. Il presente Accordo di Programma Quadro costituisce il riferimento programmatico-finanziario diretto alla realizzazione degli interventi finalizzati al recupero ambientale nei siti di interesse nazionale di cui al comma 3, attraverso un'azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione degli interventi stessi e di giungere ad un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione o che verranno acquisite.

5. Per raggiungere le finalità di cui sopra, le parti sottoscrittrici, individuano le azioni necessarie per realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di

infrastrutturazione indicati ai successivi articoli e dettagliati nel Documento Tecnico, quale parte integrante del presente Accordo.

6. Relativamente al Sito di Interesse Nazionale di Piombino, in coerenza con quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota di cui alle premesse, entro il termine di quattro mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, gli enti pubblici firmatari si impegnano in maniera coordinata e ciascuno per le proprie competenze, a completare le istruttorie necessarie ad addivenire ad un apposito Accordo di Programma con le imprese insediate nel Sito medesimo, ed avente i seguenti contenuti:

- declinazione e modalità di attuazione del piano industriale delle imprese insediate;
- linee di intervento per le bonifiche delle aree a terra;
- modalità di attuazione della messa in sicurezza dell'area della colmata di Piombino nord.

7. Analoghi Accordi di Programma potranno essere sottoscritti con le imprese insediate nei Siti di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio e di Napoli Orientale.

8. La redazione degli Accordi di Programma di cui ai commi 6 e 7 dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dalla delibera CIPE che disciplina l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, , la mancata stipula di tali accordi preclude l'utilizzo delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), destinate al recupero economico produttivo dei siti industriali inquinati.

### **Articolo 3**

#### **Programma degli interventi**

1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione oggetto del presente Accordo - dettagliati nel Documento Tecnico - vengono di seguito elencati:

##### **Sito di interesse Nazionale di Piombino**

- Per quanto concerne il sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino gli

interventi sono stati suddivisi in 3 fasi:

**a. Interventi di prima fase:**

***Interventi nel Porto di Piombino:***

- 1° fase di attuazione del PRP Banchina Darsena Piccola Nord e 1° stralcio Banchina Darsena Grande Sud con creazione di volumetrie utili al refluento per 103.500 mc (l'intervento include anche la messa in sicurezza d'emergenza mediante rimarginamento dell'area ricompresa nell'attuale specchio d'acqua portuale per i soli fini ambientali);
- rimarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2 già in corso di realizzazione, comprensivi della sigillatura intorno allo scarico in attraversamento della vasca piccola;
- retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2 connesso ai fini ambientali;
- molo di protezione foranea, compresa l'impermeabilizzazione profonda lungo il molo foraneo interessato dalla terza vasca di raccolta;
- chiusura a sud, a soli fini ambientali, della terza vasca di raccolta connessa;
- dragaggio, trasporto e detossificazione di circa 230.000 mc di sedimenti classificati come "pericolosi", provenienti dall'ambito di Piombino;
- realizzazione delle opere accessorie funzionali per il ricevimento dei materiali provenienti da Bagnoli;
- ricevimento da Bagnoli sia del materiale derivante dalla rimozione della colmata, sia dei sedimenti non pericolosi derivanti dall'attività di bonifica dei fondali;

***Interventi "a terra":***

- realizzazione da parte del Comune della nuova viabilità dalla località Montegemoli fino al porto, essenziale alla mobilità di accesso al porto stesso;
- bonifica da parte del Comune delle aree pubbliche, anche attraverso la realizzazione di un impianto di vagliatura e lavaggio dei materiali di bonifica.

***Attività di controllo:***

- interventi di controllo sui refluenti nelle vasche di raccolta e monitoraggio



successivo, sia relativo allo stato delle vasche che dell'area marina antistante le medesime;

**b. Interventi di seconda fase:**

- realizzazione del 2° banchinamento (comprensivo delle opere di messa in sicurezza d'emergenza mediante rimarginamento);
- dragaggio e refluento a fini di ripascimento di circa 175.500 mc di sedimenti considerati come idonei a tal fine, provenienti dall'ambito di Piombino;
- dragaggio e refluento in cassa di colmata di circa 2.891.857 mc di sedimenti classificati come “non pericolosi” provenienti dall'ambito di Piombino;
- completamento bonifica da parte del Comune delle aree pubbliche.

**c. Interventi di terza fase:**

- completamento ai fini portuali delle vasche di raccolta 1 e 2;
- completamento ai fini portuali della terza vasca di raccolta;

**Sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio**

- Per quanto riguarda il sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio gli interventi sono suddivisi in due fasi:

**a. Interventi di prima fase:**

- totale rimozione della colmata e della scogliera di Bagnoli e, previa eliminazione degli hot spot e ricaratterizzazione del materiale caricato sulle bettoline, conferimento dei materiali derivanti a Piombino;
- realizzazione della barriera soffolta in corrispondenza della batimetrica dei 5m;
- rimozione, per ragioni di messa in sicurezza di emergenza, dei sedimenti “pericolosi” presenti nello specchio d'acqua entro e oltre la batimetrica dei 5 metri, pari a 27.000 mc, loro detossicizzazione in loco e successivo conferimento dei sedimenti non più “pericolosi”, in cassa di colmata;
- rimozione, per ragioni di bonifica, dei 720.000 mc sedimenti “non pericolosi”

entro la batimetria dei 5 m, al fine di restituire il litorale alla balneazione, e loro conferimento a Piombino;

- ricostruzione dell'arenile antistante l'area ex ILVA;
- realizzazione di opere accessorie per il trasporto del materiale di Bagnoli al sito di Piombino.

**Ulteriori interventi di prima fase:**

- realizzazione della barriera fisica per le acque sotterranee, antistante l'area ex ILVA;
- bonifica degli arenili a nord e a sud dell'area di colmata e realizzazione dei tratti di barriera fisica ad essi collegati, con rimozione di circa 40.000 mc di sabbie inquinate “non pericolose” e loro conferimento a Piombino;

**b. Interventi di seconda fase:**

- rimozione dei sedimenti “non pericolosi” oltre la batimetria dei 5 m al fine di completare la bonifica dell'area marina antistante il sito;

**Sito di interesse nazionale di Napoli Orientale**

- Per quanto riguarda il sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Orientale, gli interventi sono di seguito elencati:
  - messa in sicurezza di emergenza mediante dragaggio e detossificazione in loco di circa 560.000 mc di sedimenti “pericolosi” presenti nell'area portuale e successivo conferimento dei sedimenti non più pericolosi, in vasche di raccolta;
  - rimozione di 1.200.000 mc di sedimenti “non pericolosi” da parte dell'Autorità Portuale di Napoli per il riempimento della cassa della Darsena di Levante;

2. Le parti danno atto che gli interventi sopra indicati sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

3. Nel Documento Tecnico vengono dettagliati gli interventi di cui al comma 1, suddividendo gli stessi in:

- a) interventi “attuativi”, corrispondenti alla prima fase, per i quali è disponibile la copertura finanziaria da destinare a ciascun intervento;
- b) interventi “programmatici”, corrispondenti alle fasi successive, che saranno realizzati subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità.

## **Articolo 4**

### **Quadro finanziario**

#### **Sito di interesse Nazionale di Piombino**

1. Il costo degli interventi relativi al sito di interesse nazionale di Piombino è stimato in:

**a. Interventi di prima fase:**

***Interventi nel Porto di Piombino:***

- € 32.000.000,00 per la realizzazione della prima fase di attuazione del PRP Banchina Darsena Piccola Nord e 1° stralcio Banchina Darsena Grande Sud (l'intervento include anche la messa in sicurezza d'emergenza mediante rimarginamento per i soli fini ambientali per €11.750.000,00);
- € 57.500.000,00 per il rimarginamento delle vasche di refluitamento 1 e 2 già in corso di realizzazione, comprensivi della sigillatura intorno allo scarico in attraversamento della vasca piccola;
- € 19.800.000,00 per il retromarginamento delle vasche di raccolta connesso ai fini ambientali di prima fase;
- € 54.500.000,00 per il molo di protezione foranea, compresa l'impermeabilizzazione profonda lungo il molo foraneo interessato dalla terza vasca di raccolta;
- € 16.900.000,00 per la chiusura a sud della terza vasca di raccolta connessa ai soli fini ambientali;
- € 6.700.000,00 per il dragaggio, il trasporto e la detossificazione dei

sedimenti del porto di Piombino classificati come “pericolosi”;

- €5.600.000,00 per realizzare le opere accessorie funzionali al ricevimento del materiale da Bagnoli.

***Interventi “a terra”:***

- €18.500.000,00 per la bonifica delle aree pubbliche, quale primo stralcio del “Programma di Azioni” di cui alle premesse (area Città Futura e discarica Poggio ai Venti), anche attraverso la realizzazione di un impianto di vagliatura e lavaggio dei materiali di bonifica;
- €60.000.000,00 contributo per la realizzazione della nuova viabilità, dalla località Montegemoli fino al porto;

***Attività di controllo:***

- €1.000.000,00 per interventi di controllo preliminare dei sedimenti in arrivo a Piombino, da immettere direttamente in vasca di colmata e monitoraggio successivo, nonché sistemi di monitoraggio e controllo a mare;

**b. Interventi di seconda fase:**

- €39.000.000,00 per la realizzazione del 2° banchinamento (tale ammontare è comprensivo delle opere di messa in sicurezza d'emergenza mediante rimarginamento per i soli fini ambientali per €22.250.000,00);
- €2.100.000,00 per il dragaggio e refluimento a fini di ripascimento di circa 175.500 mc di sedimenti idonei a tal fine, nell'ambito dei progetti di ripascimento nella Provincia di Livorno;
- €34.700.000,00 per il dragaggio e refluimento in vasca di raccolta di circa 2.891.857 mc di sedimenti classificati come “non pericolosi”, provenienti dall'ambito di Piombino;
- €13.500.000,00 per il completamento bonifica da parte del Comune delle aree pubbliche;

**c. Interventi di terza fase:**

- €176.500.000,00 per il completamento ai fini portuali delle vasche di raccolta 1 e 2;
- €143.500.000,00 per il completamento ai fini portuali della terza vasca di raccolta;

2. Il fabbisogno di cui al precedente comma ammonta ad €193.000.000,00 per la prima fase degli interventi nel Porto di Piombino, ad €78.500.000,00 per gli interventi a terra e ad €1.000.000,00 per la vigilanza, per un totale di €272.500.000,00. Il fabbisogno per la seconda fase degli interventi nel porto di Piombino ammonta ad €75.800.000,00 e ad €13.500.000,00 per gli interventi a terra, per un totale di €89.300.000,00. Il fabbisogno per la terza fase degli interventi nel porto di Piombino ammonta ad €320.000.000,00. Il costo complessivo degli interventi sul SIN di Piombino ammonta ad €681.800.000,00.

3. Le fonti di copertura previste allo scopo ammontano a complessivi €272.500.000,00, la cui copertura è suddivisa in due annualità (2008-2009), come indicato nella tabella seguente:

Tabella 1. Fonti di copertura finanziaria

**Sito di Piombino**

<b>FONTE</b>	<b>IMPORTO €</b>
<b>Prima annualità - 2008</b>	
Autorità Portuale di Piombino Risorse di cui alla legge 413/98 e successive	35.000.000,00
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Risorse Delibera CIPE n. 1 del 22.03.2006	20.000.000,00
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 (quota D.3.3.)	20.000.000,00
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Fondo Unico Investimenti (cap. 7082)	25.000.000,00
Regione Toscana	10.000.000,00
Risorse Delibera CIPE n. 19/2004 per bonifiche aree pubbliche	13.500.000,00
Ministero dei Trasporti	15.000.000,00
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Rimborsi Programma Comunitario ENVIREG	1.000.000,00
Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania (per compensazione nei confronti dell'utilizzo di un volume di 2.060.000 mc all'interno delle vasche di raccolta di Piombino)	67.400.000,00
Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque Regione Campania (per opere accessorie)	5.600.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTI 2008</b>	<b>212.500.000,00</b>
<b>Seconda annualità - 2009</b>	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – FAS 2007/2013	60.000.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>272.500.000,00</b>

4. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a rendere disponibili le risorse previste a copertura della II annualità, a valere sulle risorse FAS 2007/2013, con le modalità di cui alle premesse.
5. Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 3 (€ 272.500.000,00):
- a) € 73.000.000,00 sono messi a disposizione dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania, a valere sullo stanziamento di cui ai successivi commi 15, tabella 2 e 17, tabella 3 (per la rimozione della colmata, la bonifica dei sedimenti marini inquinati e degli arenili nel sito di Bagnoli – Coroglio) e vengono assegnati all’Autorità Portuale di Piombino, per le operazioni di competenza (di cui €67.400.000,00 per il conferimento in vasca dei materiali e dei sedimenti provenienti da Bagnoli e € 5.600.000,00 per la realizzazione delle opere accessorie a mare necessarie alla loro gestione);
  - b) € 199.500.000,00 sono rinvenuti da stanziamenti diretti e sono messi a disposizione, per le operazioni di competenza: dell’Autorità Portuale di Piombino (€ 120.000.000,00), del Comune di Piombino (€ 78.500.000,00) e della Provincia di Livorno (€1.000.000,00).
6. Si rinvia al Documento Tecnico il dettaglio sulle modalità di attuazione degli interventi di prima fase.
7. Il Programma degli interventi di prima fase, relativi al Porto di Piombino ed il pertinente cronoprogramma di trasferimento dei sedimenti e materiali di bonifica provenienti da Bagnoli, verranno coordinati in modo da garantire il soddisfacimento delle esigenze dei siti di Bagnoli e di Piombino.
8. Tutte le operazioni afferenti la cessione di volumi disponibili ad altri soggetti, diversi dai Sottoscrittori del presente Accordo, saranno oggetto di successivi specifici Accordi di Programma tra l’Autorità Portuale di Piombino e tali soggetti.
9. Rispetto al fabbisogno complessivo per l’attuazione degli interventi di seconda fase indicato al comma 2 (pari a €89.300.000,00) la copertura verrà assicurata con i

proventi derivanti dalla cessione di volumi per € 51.600.000,00, dalle risorse derivanti dalle azioni di rivalsa a carico dei soggetti obbligati, per € 60.500.000,00, nonché dai ribassi d'asta sugli appalti della prima fase.

10. Non si esclude che, a seguito delle necessarie verifiche di ordine tecnico ed ambientale, parte dei volumi residui possano venire riservati nell'ambito della progettualità connessa alle bonifica a terra dell'area industriale.

11. Rispetto al fabbisogno complessivo per l'attuazione degli interventi di terza fase indicato al comma 2, pari ad € 320.000.000,00, la copertura verrà assicurata impiegando le somme residue di cui al comma precedente ed i ribassi d'asta sugli appalti ottenuti sulla seconda fase.

12. Le Amministrazioni sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano a supportare l'Autorità Portuale di Piombino per assicurare l'integrale copertura del fabbisogno anche favorendo operazioni di project financing.

13. In attesa della formale acquisizione delle risorse individuate al comma precedente, gli interventi di seconda e terza fase individuati al comma 1, lettere b) e c) permangono collocati nella sezione "programmatica".



## Sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio

14. Il costo degli interventi relativi al sito di interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio è stimato in:

### a) Interventi di prima fase

- €63.140.000,00 per la rimozione della colmata, inclusa la scogliera, per un totale di 1.300.000 mc di materiale da destinare al sito di Piombino come di seguito dettagliato e puntualmente illustrato nel Documento Tecnico allegato:

ATTIVITÀ	COSTO
Scavo, il trasporto e la gestione degli hot spot	€650.000,00
Scavo e trasporto materiali e scogliera	€19.500.000,00
Rimozione e lavaggio scogliera di protezione della colmata	€450.000,00
Conferimento materiali in vasca a Piombino*	€42.540.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€63.140.000,00</b>

\*Tali risorse confluiranno nella disponibilità dell’Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione degli interventi di propria competenza

- € 8.600.000,00 per la realizzazione di attività accessorie a Bagnoli (per € 3.000.000,00) e Piombino (per € 5.600.000,00), come di seguito dettagliato e puntualmente illustrato nel Documento Tecnico allegato:

ATTIVITÀ	COSTO
Attività accessorie a Bagnoli	€3.000.000,00
Attività accessorie a Piombino*	€5.600.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€8.600.000,00</b>

\*Tali risorse confluiranno nella disponibilità dell’Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione degli interventi di propria competenza

- €43.860.000,00 per la bonifica dei fondali di Bagnoli – Coroglio, come di seguito dettagliato e puntualmente illustrato nel Documento Tecnico allegato:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>COSTO</b>
Scavo e trasporto sedimenti non pericolosi compresi nella batimetria di 5 m (720.000 mc)	€10.800.000,00
Scavo e trasporto sedimenti pericolosi entro e oltre la batimetria dei 5 metri (27.000 mc)	€430.000,00
Gestione sedimenti pericolosi (27.000 mc)	€1.270.000,00
Realizzazione barriera soffolta	€3.000.000,00
Ricostruzione arenili nell'area attualmente occupata dalla colmata	€4.800.000,00
Conferimento in vasca a Piombino sedimenti non pericolosi (720.000 mc)*	€23.560.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€43.860.000,00</b>

\*Tali risorse confluiranno nella disponibilità dell'Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione degli interventi di propria competenza

15. Rispetto al fabbisogno complessivo di cui al precedente comma, pari ad € 115.600.000,00 nel presente APQ la copertura viene assicurata come indicato nella tabella seguente:

**Tabella n. 2 . Fonti di copertura finanziaria**  
**Sito di Napoli Bagnoli-Coroglio (rimozione colmata e sedimenti)**

<i>Fonte</i>	<i>Importo</i>
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Fondo Investimenti, cap. 7082	€50.000.000,00
Art.1, comma 415 e 416 della Legge 23 dicembre 2005, n° 266	€50.000.000,00
Regione Campania	€15.600.000,00
<b>Totale risorse</b>	<b>€115.600.000,00</b>

16. Il costo complessivo degli ulteriori interventi di prima fase, finalizzati al complemento delle attività di bonifica della fascia marino costiera del sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio è stimato in € 23.983.503,00, come indicato nella tabella seguente:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>COSTO €</b>
realizzazione della barriera fisica per le acque sotterranee, antistante l'area ex ILVA	8.500.000,00
la realizzazione del diaframma plastico e la bonifica degli arenili a nord e a sud dell'area di colmata	13.583.503,00
scavo ed il trasporto delle sabbie inquinate “non pericolose” (40.000 mc)	600.000,00
conferimento nelle vasche di Piombino delle sabbie inquinate “non pericolose” (40.000 mc)*	1.300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>23.983.503,00</b>

\*Tali risorse confluiranno nella disponibilità dell'Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione degli interventi di propria competenza

17. Rispetto al fabbisogno complessivo di cui al precedente comma, pari ad € 23.983.503,00, la copertura viene assicurata come indicato nella tabella seguente:

**Tabella n. 3 . Fonti di copertura finanziaria immediatamente disponibili  
Sito di Napoli Bagnoli-Coroglio (bonifica arenili)**

<i>Fonte</i>	<i>Importo</i>
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare legge 388/2001 (risorse già trasferite alla Bagnolifutura S.p.A.)	€8.500.000,00
POR Campania 2000/2006 misura 1.8 – Convenzione 17 febbraio 2005 approvata con DGR n. 340 del 4 marzo 2005	€15.483.503,00
<b>Totale risorse</b>	<b>€23.983.503,00</b>

18. Le somme da corrispondere all’Autorità Portuale di Piombino a valere sugli interventi di bonifica degli arenili del Sito di Napoli Bagnoli-Coroglio corrispondono a €1.300.000,00.

19. La corresponsione delle somme da parte del Commissario di Governo per l’Emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, a favore dell’Autorità Portuale di Piombino precede il conferimento, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi programmati al comma 1, lettera a).

20. Agli interventi sopra descritti da attuarsi nel Sito di Bagnoli-Coroglio si devono aggiungere, in via programmatica:

**b) Interventi di seconda fase**

- € 70.000.000,00 circa per la bonifica dei fondali dell’intera area oltre la batimetrica di 5 metri, mediante la rimozione dei sedimenti “non pericolosi” per un volume di circa 2.333.458 mc.

**Sito di interesse nazionale di Napoli Orientale**

21. Il costo complessivo a carico dell’Autorità Portuale di Napoli per la messa in sicurezza d’emergenza mediante la rimozione dei sedimenti “pericolosi” presenti nel

Porto di Napoli (pari a circa 560.000 mc), il loro trattamento di detossicizzazione nel sito medesimo e il conferimento dei sedimenti non più pericolosi in cassa di colmata è di €34.720.000,00.

22. La responsabilità, a carico dell’Autorità Portuale di Napoli, della gestione dei sedimenti “pericolosi” presenti nei fondali del Porto di Napoli, supera quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, dell’Accordo di Programma di cui all’articolo 1, comma 2 del presente Accordo.

23. Il costo complessivo a carico dell’Autorità Portuale di Napoli per il riempimento della cassa di colmata della Darsena di Levante, attraverso l’utilizzo dei sedimenti “non pericolosi” (pari a 1.200.000 mc) provenienti dalla bonifica dei fondali dell’area portuale di Napoli è stimato pari a €44.300.000,00, salvo eventuali maggiori costi che dovessero risultare dal progetto esecutivo del dragaggio e conferimento dei sedimenti portuali, nonché dalla successiva caratterizzazione della colmata nel caso in cui si debba procedere alla sua bonifica.

24. Gli interventi a carico dell’Autorità Portuale di Napoli per la messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dei fondali dell’area portuale di Napoli ammontano complessivamente a €79.020.000,00, salvo eventuali maggiori costi che dovessero risultare in sede di progettazione esecutiva e di successiva caratterizzazione della colmata.

25. Rispetto al fabbisogno complessivo di cui al precedente comma (€79.020.000,00), la copertura finanziaria sono suddivise in due annualità (2008-2009), come indicato nella tabella seguente:

**Tabella n. 4 . Fonti di copertura finanziaria  
Interventi SIN Napoli Orientale**

<i>Fonte</i>	<i>Importo</i>
<b>Prima annualità - 2008</b>	
Autorità Portuale di Napoli	€24.000.000,00
Commissario di governo Regione Campania (Risorse attribuite in base alla legge 426/98 per la bonifica del sito di Napoli Orientale)	€20.300.000,00
<b>TOTALE ANNUALITA' 2008</b>	<b>44.300.000,00</b>
<b>Seconda annualità - 2009</b>	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – FAS 2007/2013	€34.720.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€79.020.000,00</b>

26. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a rendere disponibili le risorse previste a copertura della II annualità, a valere sulle risorse FAS 2007/2013, con le modalità di cui alle premesse.

#### **Attività di sperimentazione**

27. L'avvio delle attività di sperimentazione di tecniche e tecnologie innovative per la gestione dei sedimenti inquinati, nei termini individuati al successivo articolo 10, commi 8 e 9 del presente Accordo, verrà finanziato con risorse pari a €2.071.000,00, come di seguito dettagliato:

- € 335.000,00, corrispondenti al 5 % delle risorse destinate alla gestione dei sedimenti pericolosi presenti sul sito di Piombino (€ 6.700.000,00, per complessivi 230.000 mc);
- € 1.736.000, corrispondenti al 5 % delle risorse destinate alla gestione dei sedimenti pericolosi presenti nel sito di Napoli Orientale (€34.720.000,00, per complessivi 560.000 mc.).

## Articolo 5

### Quadro finanziario

#### - elenco interventi e loro copertura finanziaria -

1. Le risorse allo scopo previste considerate nell'ambito del presente Accordo di Programma Quadro relativamente ai siti di interesse nazionale di Piombino, Bagnoli-Coroglio e Napoli Orientale, sono pari a **€ 418.103.503,00**, come dettagliato nella tabella 5, e corrispondenti alle coperture finanziarie indicate:

- a. all'art. 4, comma 5, lettera b (Piombino: €199.500.000,00);
- b. all'art. 4 comma 15, tab. 2 (Bagnoli colmata e sedimenti: €115.600.000,00);
- c. all'art. 4, comma 17, tabella 3 (Bagnoli arenili: €23.983.503,00);
- d. all'art. 4, comma 25, tabella 4 (Napoli Orientale: €79.020.000,00).

**Tabella n. 5. Quadro attuativo generale– elenco interventi attuativi previsti nell'APQ**

INTERVENTO	Fonte	Importo €	IMPORTO COMPLESSIVO €
<b>Piombino (art. 4, comma 5, lett. b)</b>	<b>Prima annualità – 2008</b>		<b>199.500.000,00</b>
	Autorità Portuale di Piombino Risorse di cui alla legge 413/98 e successive	35.000.000,00	
	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Risorse Delibera CIPE n. 1 del 22.03.2006	20.000.000,00	
	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 (quota D.3.3.)	20.000.000,00	
	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Fondo Unico Investimenti (cap. 7090/P)	25.000.000,00	
	Regione Toscana	10.000.000,00	
	Risorse Delibera CIPE n. 19/2004 per bonifiche aree pubbliche	13.500.000,00	
	Ministero dei Trasporti	15.000.000,00	

<b>INTERVENTO</b>	<b>Fonte</b>	<b>Importo €</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO €</b>
	MATTM – Rimborsi Programma Comunitario ENVIREG	1.000.000,00	
	<b>Seconda annualità – 2009</b>		
	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – FAS 2007/2013	60.000.000,00	
<b>Bagnoli colmata e sedimenti (art. 4 comma 15, tab. 2 )</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Fondo Investimenti, cap. 7082	50.000.000,00	<b>115.600.000,00</b>
	Art.1, comma 415 e 416 della Legge 23 dicembre 2005, n° 266	50.000.000,00	
	Regione Campania	15.600.000,00	
<b>Bagnoli arenili (art. 4, comma 17, tabella 3)</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare legge 388/2001 (risorse già trasferite alla Bagnolifutura S.p.A.)	8.500.000,00	<b>23.983.503,00</b>
	POR Campania 2000/2006 misura 1.8 – Convenzione 17 febbraio 2005 approvata con DGR n. 340 del 4 marzo 2005	15.483.503,00	
<b>Napoli Orientale (art. 4, comma 25, tabella 4)</b>	<b>Prima annualità - 2008</b>		<b>79.020.000,00</b>
	Autorità Portuale di Napoli	24.000.000,00	
	Commissario di governo Regione Campania (Risorse attribuite in base alla legge 426/98 per la bonifica del sito di Napoli Orientale)	20.300.000,00	
	<b>Seconda annualità - 2009</b>		
	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – FAS 2007/2013	34.720.000,00	
<b>TOTALE</b>			<b>418.103.503,00</b>

2. La somma complessiva di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione degli



interventi attuativi finanziabili all'interno dei siti medesimi.

3. Nel totale delle risorse di cui al comma 1, non vengono computate le risorse derivanti dalla cessione, ad altri soggetti, dei volumi residui disponibili nelle vasche di raccolta di Piombino pari a circa 1.411.000 mc (al netto delle esigenze di Piombino e Bagnoli per le operazioni di cui all'articolo 3) per un totale di € 51.600.000,00 acquisibili nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 8 del presente Accordo.

4. Saranno oggetto di azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti inquinatori gli oneri, per un totale di € 60.500.000,00, che saranno sostenuti dall'Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione dei seguenti interventi:

- marginamento con funzioni di messa in sicurezza d'emergenza ambientale (€ 34.000.000,00), quale parte dei più ampi interventi di banchinamento previsti nella Variante II al Piano Regolatore Portuale;
- retromarginamento delle vasche di raccolta previste nella Variante II al Piano Regolatore Portuale, che rappresentano il marginamento delle aree a terra con funzioni di messa in sicurezza d'emergenza ambientale (€19.800.000,00);
- messa in sicurezza d'emergenza dei sedimenti pericolosi presenti nel Porto di Piombino (€6.700.000,00);

5. Le azioni di rivalsa di cui al comma precedente potranno essere oggetto di pertinenti Accordi Transattivi caratterizzati anche dalla cessione di aree private allo Stato, a parziale compensazione degli oneri pubblici sostenuti.

6. Il presente Accordo potrà essere oggetto di integrazioni e/o variazioni qualora nel corso degli interventi ad esso relativi si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di materiali che, in conformità alla norma di legge, saranno conferiti come previsto nel presente APQ;

7. Qualora il materiale ed i sedimenti provenienti dal sito di Bagnoli Coroglio dovessero risultare non conformi, a norma di legge, al conferimento nelle vasche di raccolta, gli stessi non verranno accolti nel sito di Piombino e dovranno essere avviati a smaltimento secondo la normativa vigente con oneri a carico del Commissario di

Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque Regione Campania.

8. Il Commissario per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania dovrà concordare con l'Autorità Portuale di Piombino le modalità di conferimento dei sedimenti e dei materiali derivanti dalla rimozione della colmata.

## **Articolo 6**

### **Quadro programmatico**

1. Gli interventi che allo stato attuale non hanno copertura finanziaria, indicati nel comma 3, lettera c) dell'art. 3, saranno attivati subordinatamente all'acquisizione effettiva delle risorse, tenuto comunque conto di quanto previsto al comma 12 dell'articolo 4 nonché all'emissione dei provvedimenti autorizzatori necessari nell'ambito dell'impegno di tutti i soggetti sottoscrittori ad agevolare l'attuazione del programma.

2. Saranno destinate alla copertura degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), le somme derivanti da contratti di transazione stipulati con i soggetti obbligati, dal recupero di risorse in caso di interventi sostitutivi, dal contenzioso per danno ambientale, dalla cessione, ad altri soggetti, dei volumi residui disponibili nelle vasche di raccolta di Piombino nonché da eventuali ribassi d'asta – come dettagliato ai commi 9 e 11 dell'articolo 4.

**Tabella n. 6 . Quadro programmatico generale– elenco interventi sprovvisti di copertura finanziaria**

<b>INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Piombino II <sup>a</sup> fase	€89.300.000,00
Piombino III <sup>a</sup> fase	€320.000.000,00
Bagnoli II <sup>a</sup> fase	€70.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€479.300.000,00</b>

## **Articolo 7**

### **Ripartizione delle competenze**

#### **Interventi dell’Autorità Portuale di Piombino**

1. L’Autorità Portuale di Piombino dovrà:

- a) realizzare gli interventi di rimarginamento, retromarginamento e marginamento, dettagliati nel Documento Tecnico, relativi al sito di interesse nazionale di Piombino;
- b) ricevere nelle proprie vasche di raccolta circa 1.300.000 mc di materiali provenienti dalla colmata di Bagnoli, idonei tal quali al refluito nella medesima;
- c) ricevere e gestire nelle proprie vasche di raccolta le sabbie e i sedimenti “non pericolosi” - per circa 760.000 mc - provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica nell’area di Bagnoli-Coroglio;
- d) procedere al dragaggio e refluito dei sedimenti “non pericolosi” presenti dall’ambito di Piombino;
- e) procedere allo scavo, al trattamento di detossificazione e al refluito successivo alla detossificazione di circa 230.000 mc di sedimenti classificati come “pericolosi”, provenienti dall’ambito di Piombino;
- f) realizzare le opere accessorie per il ricevimento dei materiali provenienti da Bagnoli e rappresentate dall’adeguamento della vasca piccola ad area di logistica e dall’allestimento del pontile d’attracco, per un importo di € 5.600.000,00.
- g) svolgere le attività preliminari e conseguenti agli interventi di cui ai punti precedenti;

2. Per ciascuno degli interventi previsti, l’Autorità Portuale di Piombino dovrà effettuare:

- la progettazione di dettaglio propedeutica alla emissione delle documentazioni tecniche di gara relative agli interventi di cui all’articolo 3, di competenza della medesima autorità;

- la gestione della fase di gara/appalto di servizi/lavori;
- un monitoraggio in continuo dello stato di attuazione dei lavori, predisponendo un Rapporto mensile di Monitoraggio contenente la descrizione dei risultati conseguiti.

3. Nell'ambito degli accordi con i soggetti interessati verranno definiti i rispettivi ruoli in funzione delle specifiche attività da compiere relativamente a ciascun intervento per il suo affidamento e la sua esecuzione.

4. L'Autorità Portuale di Piombino procede, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs 163 del 12/04/06, alla sospensione e/o variante degli interventi avviati a seguito delle procedure di aggiudicazione degli appalti relativi alla esecuzione delle opere previste nel Piano Regolatore Portuale.

5. Qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui dall'art. 1, comma 996, punto 11 *quater* (ultimo periodo) della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Autorità Portuale di Piombino attueranno la bonifica delle aree derivanti dall'attività con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

### **Interventi del Comune di Piombino**

6. Il Comune di Piombino, anche avvalendosi della società TAP S.p.A. (Tecnologie Ambientali Pulite)\*, dovrà:

- a) sottoporre a trattamento di detossificazione i sedimenti provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza delle aree marine di Piombino;
- b) realizzare la bonifica delle aree pubbliche "Città Futura" e "discarica Poggio ai Venti";
- c) realizzare la piattaforma di vagliatura e lavaggio per la bonifica delle aree pubbliche.

Dovrà inoltre:

- d) realizzare la strada dalla località Montegemoli fino al porto;

## **Interventi della Provincia di Livorno per la valorizzazione del sistema costiero e marino**

7. La Provincia di Livorno dovrà:

- a) realizzare, al fine dell'accoglimento nel sito di Piombino dei sedimenti e dei materiali provenienti dal sito di Bagnoli (compatibili con le leggi vigenti), controlli e verifiche analitiche nelle fasi di carico e scarico congiuntamente alle ARPA territorialmente competenti e ICRAM;
- b) procedere agli accertamenti diretti e a certificazioni specifiche sui sedimenti di Piombino non più pericolosi a seguito dei trattamenti di detossicizzazione;
- c) realizzare azioni volte al recupero degli arenili e alla valorizzazione, anche mediante interventi di ripascimento con sedimenti idonei a tal fine, delle aree di pregio naturalistico presenti nel territorio del Comune di Piombino e della Provincia di Livorno.
- d) realizzare azioni di monitoraggio del sistema costiero a seguito del riutilizzo di sedimenti da escavo compatibili per il ripascimento;
- e) realizzare e gestire sistemi di controllo e monitoraggio meteo-marino e del sistema costiero.

## **Interventi del Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Regione Campania nel sito di Napoli Bagnoli-Coroglio e Napoli Orientale**

8. Il Commissario realizza i seguenti interventi:

- eliminazione degli hot spot dalla colmata di Bagnoli e gestione in loco degli stessi;
- rimozione della colmata di Bagnoli e conferimento dei materiali a Piombino con prelievi di campioni sulle bettoline;
- realizzazione della scogliera soffolta in corrispondenza della batimetrica di 5m;
- messa in sicurezza d'emergenza, mediante rimozione e trattamento di

- detossicizzazione in loco e successivo collocamento in cassa di colmata, dei sedimenti “pericolosi” (27.000 mc) presenti nei fondali antistanti la colmata e gli arenili di Bagnoli-Coroglio entro e oltre la batimetrica dei 5 m;
- asportazione dei sedimenti “non pericolosi” presenti nei fondali antistanti la colmata e gli arenili di Bagnoli-Coroglio, entro la batimetrica dei 5 m e loro conferimento al sito di Piombino;
  - realizzazione delle opere accessorie nell’area di Bagnoli necessarie all’attivazione degli interventi cui ai punti precedenti, stimate in € 3.000.000,00.

### **Interventi dell’Autorità Portuale di Napoli**

9. L’Autorità Portuale di Napoli provvede:

- alla messa in sicurezza d’emergenza mediante rimozione e trattamento di detossicizzazione dei sedimenti “pericolosi” (560.000 mc) presenti nei fondali del Porto di Napoli e loro successivo collocamento in cassa di colmata;
- al riempimento della cassa della Darsena di Levante, quale prima fase per la realizzazione del Terminal Contenitori, attraverso l’utilizzo di 1.200.000 mc di sedimenti “non pericolosi” rinvenuti dalla bonifica dell’area portuale di Napoli;
- alla caratterizzazione della colmata dopo il suo completamento;
- alla definizione, qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui dall’art. 1, comma 996, punto 11 quater (ultimo periodo) della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), d’intesa con il MATTM, delle modalità di bonifica con l’impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l’utilizzo delle aree medesime.

10. All’interno del quadro complessivo degli interventi da realizzare in ogni sito oggetto del presente Accordo e delle risorse previste – dettagliate nel documento tecnico – è consentita una gestione flessibile da parte dei soggetti attuatori di cui ai commi precedenti, nel rispetto degli obiettivi del presente Accordo e previa verifica

del responsabile di cui all'articolo 8.

## **Articolo 8**

### **Soggetto responsabile dell'Accordo**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, viene individuato quale Soggetto responsabile dell'APQ il \_\_\_\_\_ che si avvale della struttura tecnica di coordinamento di cui all'articolo 11.
2. Il soggetto responsabile dell'Accordo si impegna ad attivare le procedure necessarie a garantire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il completo inserimento nella Banca Dati dell'Applicativo Intese delle schede intervento, redatte ai sensi delle Delibere CIPE n.44/2000 e n.76/2002, per ognuno degli interventi attuativi di cui all'articolo 5.
3. Il soggetto responsabile dovrà:
  - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  - b) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Soggetti Attuatori o dei singoli sottoscrittori, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - c) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione;
  - d) comunicare ai Soggetti sottoscrittori ed ai Soggetti Attuatori, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti;
  - e) coordinare, nel corso dell'istruttoria dell'Accordo e nei monitoraggi semestrali effettuati secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede

intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze;

- f) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali ed in particolare nell'iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, al Ministero dell'Economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa; modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- g) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede- intervento, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- h) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;
- i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni.

4. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, il Responsabile dell'Accordo convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a



comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

## **Articolo 9**

### **Responsabile del singolo intervento**

1. Per ogni intervento verrà indicato nel Documento Tecnico il “Responsabile di intervento”, che corrisponde al soggetto già individuato come “Responsabile unico di procedimento” ai sensi degli articoli 7-8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, recante il “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”.

2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, il Responsabile di Intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;
- d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al

Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- f) trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;
- g) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

## **Articolo 10**

### **Impegni delle Parti**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso per quanto necessario agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) a rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi necessari per l'attuazione dell'Accordo;
- c) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre, per il tramite del soggetto attuatore di cui al precedente art. 6, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Comitato Paritetico di Attuazione;

- d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
- f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
- g) a sviluppare le attività di monitoraggio, ognuno per le proprie competenze ed a dividerne i risultati;
- h) ad attivare tutte le azioni per il reperimento di risorse pubbliche e private per il completamento degli interventi previsti dal programma;

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Toscana si impegnano ad attribuire poteri straordinari in materia di traffico e di portualità al fine di fronteggiare le problematiche che caratterizzano la realtà del Comune di Piombino e del suo porto;

3. Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad acquisire i pertinenti pareri sul progetto di realizzazione della strada di collegamento dalla località Montegemoli fino al porto, nella settimana successiva allo scadere del termine ultimo entro il quale formulare osservazioni o pareri da parte della collettività sull'opera soggetta a VIA ai sensi dell'articolo 6 comma 9 della legge 349/86 e ss. mm. e ii.

4. Qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui dall'art. 1, comma 996, punto 11 *quater* (ultimo periodo) della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Autorità Portuale di Napoli, formalizzeranno il progetto di bonifica del sito di colmata prevedendo l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente al loro esercizio, l'utilizzo dell'area;

5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna ad acquisire parere definitivo dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale

sul progetto di realizzazione delle vasche di colmata che verrà presentato dall'Autorità Portuale di Piombino, nella settimana successiva alla scadenza del termine ultimo entro il quale formulare osservazioni o pareri da parte della collettività sull'opera soggetta a VIA ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della legge 349/86;

6. Qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui dall'art. 1, comma 996, punto 11 quater (ultimo periodo) della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Autorità Portuale di Piombino, formalizzeranno il progetto di realizzazione della vasche con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente al loro esercizio, l'utilizzo dell'area;

7. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Tutela dell'Ambiente del Territorio e del Mare si impegnano a definire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Presente Accordo di Programma Quadro, un Accordo di Programma, finalizzato alla sperimentazione di tecniche e tecnologie innovative per la gestione dei sedimenti inquinati, individuando i siti di interesse nazionale coinvolti nel presente Accordo, quali siti pilota per l'attività di sperimentazione, che potrà coinvolgere anche altri siti di interesse nazionale investiti dalla medesima problematica, utilizzando per l'avvio delle attività quota parte degli stanziamenti già assentiti nei termini indicati all'articolo 4, comma 27.

8. Per le attività di sperimentazione di cui al comma precedente, i Ministeri coinvolti intendono avvalersi dell'ICRAM, in relazione alle funzioni istituzionalmente attribuite a tale Ente nel campo della ricerca marina, ed in considerazione delle specifiche capacità da esso acquisite in particolare nel campo della ricerca sulla qualità dei sedimenti marini in ambito nazionale, attribuendo al medesimo Istituto le risorse di cui all'articolo 4, comma 27.

9. ICRAM, a valere sulle risorse di cui al comma precedente, provvederà: a coordinare le attività di sperimentazione; a svolgere direttamente parte di tali attività; a stipulare apposite convenzioni con le strutture individuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

## **Articolo 11**

### **Coordinamento delle Attività**

1. Attesa la complessità degli interventi programmati nel presente Accordo, al fine di garantire un'efficace sinergia tra i diversi interventi programmati nonché tra i soggetti responsabili delle diverse attività viene istituita un Struttura Tecnica, alle dipendenze del soggetto responsabile dell'accordo di cui all'art. 8, con compiti di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni coinvolte, nelle fasi di:
  - a) pianificazione degli interventi;
  - b) preparazione ed affidamento degli incarichi di progettazione e di esecuzione lavori;
  - c) reportistica per il soggetto responsabile dell'APQ.
2. La Struttura Tecnica di cui al comma 1 è articolata in due unità operative, localizzate rispettivamente nel sito di Piombino e nel sito di Bagnoli – Coroglio;
3. La Struttura Tecnica sarà rappresentativa dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e responsabili nella vigilanza ambientale.
4. Gli oneri per l'attività di cui al comma 1, sono inclusi in quelli previsti dal presente Accordo.

## **Articolo 12**

### **Attività di Vigilanza e Controllo**

1. Al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma saranno soggetti a forme di vigilanza e controllo integrative rispetto a quello esercitato dagli Enti Pubblici in ragione delle proprie competenze.
2. A tal fine APAT, ARPAT, ARPAC, ICRAM e ISS attivano sul territorio una struttura per verificare le attività di movimentazione, trasporto via mare, trattamento e caratterizzazione finale dei materiali destinati al refluitamento in strutture conterminate ovvero ad altri utilizzi nonché l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni contenute

nel decreto di autorizzazione VIA.

3. Su richiesta dei soggetti sottoscrittori ovvero degli Enti ed Istituti pubblici di cui al comma 2, il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare assicurerà il supporto del Comando dei Carabinieri della Tutela dell'Ambiente.

4. Gli enti di cui ai commi precedenti assicureranno che la gestione e il trattamento di materiali e sedimenti oggetto di interventi previsti nel presente Accordo avvengano nel totale rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 13**

#### **Procedimenti autorizzativi**

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 252 comma 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. e dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii., la sottoscrizione dell'accordo sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.

2. Restano fermi gli atti autorizzativi per gli interventi previsti nei pertinenti programmi pluriennali già acquisiti dai singoli soggetti interessati.

### **Articolo 14**

#### **Norme applicabili**

1. Per le operazioni di cui al comma 996 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di assicurare la correttezza, trasparenza e rintracciabilità nell'ambito delle operazioni di gestione dei materiali derivanti dalla rimozione della colmata di Bagnoli e dei sedimenti marini oggetto del presente accordo e allo scopo di consentire tutti gli interventi di verifica che gli enti di controllo riterranno necessario eseguire, si applica

in via analogica, relativamente alle fasi di trasferimento e conferimento in vasca dei medesimi, l'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. utilizzando i formulari ivi previsti.

## **Articolo 15**

### **Regime fiscale**

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm. e ii., dell'art. 3 comma 13 del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito in legge 26 giugno 1990 n. 165 e del comma 992 della legge 27 dicembre 2006 gli interventi di marginamento e messa in sicurezza e i successivi adeguamenti infrastrutturali sono affidati in regime di non imponibilità dell'Imposta sul Valore aggiunto.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.
3. Previa approvazione del Tavolo dei sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

4. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa, previa approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori.

5. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso. In relazione alle risorse FAS 2007/2013 di cui ai quadri finanziari, l'efficacia del presente Accordo è subordinata all'approvazione da parte del CIPE del Programma attuativo FAS nazionale in capo al Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare.

6. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolato le parti rimandano a quanto previsto dall'Intesa istituzionale di programma citata in premessa.

**Roma, 21 dicembre 2007**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Ministero dello Sviluppo Economico**

**Ministero dei Trasporti**



**Ministero delle Infrastrutture**

**Ministero dell'Università e della Ricerca**

**Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Regione Campania**

**Regione Toscana**

**Regione Campania**

**Provincia di Livorno**

**Provincia di Napoli**

**Autorità Portuale di Piombino**

**Autorità Portuale di Napoli**

**Comune di Piombino**

**Comune di Napoli**

**Circondario Val di Cornia**

**Bagnolifutura S.p.A.**